



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 854 DEL 24/10/2023

**OGGETTO: CONTRATTO ADDENDUM EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992
TRA L'ASL TO4 E LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA SANITALIA MEDICAL
CARE SRL PER RECUPERO LISTE DI ATTESA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI TERRITORIALI - ANNO 2023 -**

Proponente: ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

Numero di Proposta: 894 del 20/10/2023

OGGETTO: CONTRATTO ADDENDUM EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 TRA L'ASL TO4 E LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA SANITALIA MEDICAL CARE SRL PER RECUPERO LISTE DI ATTESA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI TERRITORIALI - ANNO 2023 -

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano SCARPETTA
(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

Considerato che l'emergenza pandemica dovuta al SARS COV-2 ha avuto effetti drammatici sul SSN e che la sospensione dell'attività ambulatoriale disposta dalla Regione Piemonte nel periodo dei picchi pandemici ha causato una situazione di criticità sui tempi di attesa riguardanti le prestazioni ambulatoriali;

Dato atto che la riduzione dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali è stata immediata ed importante fin dalla prima ondata a partire da marzo 2020 ed è andata ad aggravarsi e a sovrapporsi in tutte le fasi di recrudescenza della pandemia, fino al 31 marzo 2022;

Premesso che l'ASL TO4 ha attivato tutte le azioni possibili per arginare il fenomeno, sia con l'implementazione interna della programmazione degli ambulatori specialisti e delle sale operatorie in regime istituzionale nei periodi di calo dei picchi pandemici, sia ricorrendo ad attività ambulatoriale e sedute extra-orario, in regime di prestazioni aggiuntive fin dal 2020, sia demandando al privato accreditato l'erogazione di parte delle proprie prestazioni;

Richiamata la DGR n. 2-1980 del 23/09/2020, avente ad oggetto "Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104.Obiettivi programmatici e riparto risorse alla Aziende Pubbliche del SSR per il Recupero delle liste di attesa relative a prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2." e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 22-3690 del 06/08/2021, recante "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 10 agosto 2020, n. 104 e del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n. 2-1980", con cui la Regione Piemonte ha tra l'altro approvato l'aggiornamento definitivo del Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa e ripartito definitivamente tra le singole Aziende Sanitarie gli importi di cui al finanziamento ex art. 29, comma 8, del D.L. n. 104/2020 e dalla DGR n. 2-2980/2020;

Preso atto della DGR n. 20-6920 del 22/05/2023 avente ad oggetto "Rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici" ai sensi del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 art. 4, comma 9 octies, con conseguente aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e della D.G.R. n. 4-44878 del 14.04.2022, con la quale nell'Allegato C vengono assegnate alle AASSRR le quote per l'annualità 2023 per il recupero delle liste d'attesa e che per l'ASL TO4 ammontano ad euro 2.963.026,00;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 18/07/2023 in cui si approvava il Piano operativo aziendale di recupero liste d'attesa relativo a prestazioni ambulatoriali e ricovero ospedaliero anno 2023;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Considerato che è stata utilizzata appieno la disponibilità del personale dipendente per il recupero delle liste di attesa e che rimane comunque la possibilità di fondi sufficienti a retribuire ulteriori disponibilità;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 21/09/2023 ad oggetto: “Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta agli enti privati accreditati erogatori di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, interessati a sottoscrivere accordi/addendum contrattuali per l’acquisizione di prestazioni aggiuntive a favore di assistiti ASL TO4 finalizzate al recupero delle liste di attesa anno 2023”;

Considerato che alla data del 03/10/2023, termine ultimo per la presentazione delle disponibilità da parte delle Strutture Private accreditate interessate, risulta pervenuta a questa Azienda la sola nota della Struttura Sanitalia Medical Care;

Vista la D.D. n. 1579/A1414E/2023

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal S.C. Governo Clinico, in Staff alla Direzione Sanitaria Aziendale, nella persona del Direttore Sanitario Dott. Alessandro GIRARDI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Visto il D. Lgs 33 del 14/03/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Contratto con la Struttura Sanitalia Medical Care per attività di prestazioni ambulatoriali territoriali finalizzata al recupero delle liste di attesa, allegati al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di allegare lo schema di contratto alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di precisare che il contratto ha validità dal 21/10/2023 al 31/12/2023;
4. di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa presunta di € 253.775,00 sul conto di bilancio anno 2023 C.E 3 10 04 19 che trova copertura nelle risorse assegnate dalla Regione Piemonte con DGR n. 20-6920 del 22.05.2023;
5. Di effettuare la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito internet aziendale nell’area “Amministrazione trasparente”;

6. Di dare atto che la Ditta affidataria é tenuta all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010;
7. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante il breve periodo a disposizione per l'esecuzione del contratto.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 854 DEL 24/10/2023

**CONTRATTO ADDENDUM EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 TRA L'ASL TO4
E LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA SANITALIA MEDICAL CARE SRL PER
RECUPERO LISTE DI ATTESA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI TERRITORIALI - ANNO 2023 -**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 29/10/2023

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 29/10/2023

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 24/10/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

CAVILOLO CRISTIANA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE
GIRARDI ALESSANDRO - Direttore ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE
GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
LOSS ROBIN STEFANO - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO
GIRARDI ALESSANDRO - Direttore DIRETTORE SANITARIO
SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE
ORTOLANO CARMELA ORNELLA - il responsabile della pubblicazione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 *QUINQUIES* D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO

DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2023 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 20-6029 del 22/05/2023.

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012)

rappresentata dal Direttore Sanitario Dr. Alessandro Girardi delegato alla sottoscrizione del presente contratto, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Struttura Sanitalia Medical Care s.r.l. con sede legale in Collegno Via U.

Terracini n. 4 struttura accreditata per l'erogazione delle prestazioni

oggetto dell'accordo, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore

rappresentata" rappresentata dal Dr. Sergio Morgagni, in qualità di Legale

Rappresentante con titolo di Legale Rappresentanza.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

- con nota prot. n. 25925 del 16/7/2021 avente ad oggetto "Accordo concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l'annualità 2021" e con le successive note di rettifica e

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i rapporti convenzionali ritenuti necessari per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL/ASO in relazione ai propri residenti;

- con D.G.R. n. 20-6029 del 22/05/2023 "Approvazione della rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici , ai sensi dell'art. 4, comma 9 octies del D.L. 29/12/2022, n. 198. Aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28/01/2022 e della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022" che ha assegnato all'ASL TO4 il finanziamento per l'anno 2023;

- con nota prot. n. 28712 del 16/05/2023 ad oggetto "proroga per l'anno 2023 delle modalità di tracciabilità prestazioni ricovero e ambulatoriale per recupero liste di attesa" ha prorogato per l'anno 2023 le indicazioni relative alla tracciabilità delle prestazioni fornite con le richiamate note regionali n. 25925/2021 e n. 33457/2021;

ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021.

Preso atto che l'ASL TO4:

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con delibera aziendale, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono accreditate, da

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

ha approvato la delibera ad oggetto `` contratto addendum ex art. 8

quinqies d. lgs. n. 502/1992 tra l'asl to4 e la struttura privata accreditata Sanitalia

Medical Care srl per recupero liste di attesa di prestazioni specialistiche

ambulatoriali territoriali - anno 2023 - ”;

Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al

Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti

nel territorio della ASL TO4;

Dato atto che la SC Governo Clinico, in linea con le indicazioni regionali e in

coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione

per singola “Struttura” delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia

ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;

Preso atto che il Legale Rappresentante della “Struttura” dichiara di non

essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che

comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che

non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L’oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa,

l’esecuzione da parte della “Struttura”:

– prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa

a favore di cittadini residenti della ASL TO4;

Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

La “Struttura”, nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle indicazioni esplicitate:

- le prestazioni di specialistica dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2023, in apposite agende strutturate dal personale della ASL TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla distribuzione oraria delle prenotazioni;
- le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell’ASL TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2023.

La “Struttura” dovrà inviare mensilmente un report riportante le prestazioni ambulatoriali erogate.

Articolo 3 - Obblighi della Struttura.

In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, la “Struttura” garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La “Struttura” è tenuta, tra l’altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione di incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa.

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento, intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi annualità 2023, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.

La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali (agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.

Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente riconosciute.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2023.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'art.4 del D.lgs. n. 231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata dell'elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di riferimento, detratti gli importi incassati dalla "Struttura" a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell'ASL del rispetto dei volumi e tipologie concordate.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi non dovuti, se già versati dall'ASL, saranno detratti dagli acconti e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla "Struttura" .

La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Articolo 6 - Verifiche e controlli

L'ASL e la "Struttura" verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R. 28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La "Struttura" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL alla "Struttura" e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il Legale Rappresentante della "Struttura", o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della "Struttura" determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Clausola di manleva.

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 9 - Protezione dei dati.

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 10 - Durata del contratto.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2023 e non è soggetto a proroga.

Articolo 11 - Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui

ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....
.....
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

ALL. 1) al Contratto prestazioni contrattate ai fini della riduzione dei tempi d'attesa

PRESTAZIONI	QTA	EURO
prime visite oculistiche	400	8.280,00
prime visite dermatologiche	250	5.175,00
ecodoppler arti	250	10.975,00
colonscopie	50	4.345,00
interventi di cataratta C.A.C. 13.19.1 (DRG 039)	250	225.000,00
TOTALE	1200	253.775,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 (Verifiche e controlli), Art. 7 (Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Protezione dei dati), Art. 10 (Durata del contratto), Art. 11 (Bollo e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Società la Società Policlinico di Monza Spa, con sede legale in Novara, Via Passalacqua, n. 10, (P.I. 11514130159), titolare della struttura "Policlinico di Monza B.I.", accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Massimo De Salvo nella qualità di Legale Rappresentante.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

.....

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate, occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.